

Il Consiglio federale
Dipartimento: DFI
Servizio: SLR

Contatto
Mappa del sito
DE FR **IT** RM EN



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Servizio per la lotta al razzismo SLR
Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Trova

Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia	
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------	--

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Sfera privata

Osservazioni e violenza razziste

Modi di procedere e vie legali (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i189.html>)

Modi di procedere e vie legali

Parallelamente agli accertamenti giuridici (o basandosi su di essi), nella maggior parte dei casi conviene - nel limite del possibile - cercare il dialogo con le persone e i servizi coinvolti.

Per intentare con successo un'azione legale per osservazioni o violenza razziste bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.

Un'affermazione razzista riferita a un gruppo di persone (p. es. Ebrei, Kosovari o persone di colore), ma non a una determinata persona, di regola è rilevante soltanto per il diritto penale, ma non per il diritto civile (*art. 261bis* CP).

Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall'inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. *Attenzione:* le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

Possibili modi di procedere

Denuncia penale

La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (*art.261bis* CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l'avvio d'ufficio del procedimento, l'autorità procede all'assunzione delle prime prove. Se l'autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d'accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.

Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p.es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell'art.28 CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (*art.122* CPP). Se a discriminare, invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.

Maggiori informazioni sulla procedura adesiva (in tedesco).

Processo civile

Di norma, eventuali pretese di diritto civile sono fatte valere già nel procedimento penale (procedura adesiva). In alcuni casi, tuttavia, è consigliabile separare il procedimento civile da quello penale. Non è però possibile far valere in un processo civile specifiche pretese di diritto civile già avanzate nel corso del procedimento penale.

Tentativo di conciliazione

Secondo l'art.197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L'autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un'intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L'udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell'attore (art.207 CPC; per le eccezioni cfr. art.113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).

Procedura ordinaria (denuncia per lesione della personalità)

La persona interessata può promuovere un'azione civile per lesione della personalità (art.28 CC). Generalmente l'azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art.20 lett.a CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto di proibire, di far cessare o di accertare la lesione della personalità (art.28a cpv.1 n.1-3 CC). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.

Il processo civile è una procedura complessa. È quindi consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).